



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 marzo 2022
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2022/0037 (NLE)

7369/22
ADD 1

PECHE 90

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

ALLEGATO I

L'allegato IA del regolamento (UE) 2022/109 è così modificato:

- 1) nella parte A, relativa agli stock per i quali l'Unione decide autonomamente, la prima tabella è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	8 (ANE/08.)
Spagna	29 700	TAC analitico	
Francia	3 300		
Unione	33 000		
TAC	33 000		

”;

- 2) nella parte B, relativa agli stock condivisi, le tabelle per gli stock elencati di seguito sono sostituite dalle seguenti:

"

Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a ⁽¹⁾
Danimarca	83 123 ⁽²⁾⁽³⁾	TAC analitico	
Germania	127 ⁽²⁾⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	3 053 ⁽²⁾⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	86 303 ⁽²⁾		
Regno Unito	2 541 ⁽²⁾		
TAC	88 844 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Nelle zone di gestione 1r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

⁽³⁾ Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R) ⁽¹⁾	(SAN/234_2R) ⁽¹⁾	(SAN/234_3R) ⁽¹⁾	(SAN/234_4) ⁽¹⁾⁽²⁾	(SAN/234_5R) ⁽¹⁾	(SAN/234_6) ⁽¹⁾	(SAN/234_7R) ⁽¹⁾
Danimarca	4 678	67 232	6 404	4 678	0	131	0
Germania	7	103	10	7	0	0	0
Svezia	172	2 469	235	172	0	5	0
Unione	4 857	69 804	6 649	4 857	0	136	0
Regno Unito	143	2 055	196	143	0	4	0
Totale	5 000	71 859	6 845	5 000	0	140	0

⁽¹⁾ Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

⁽²⁾ In aggiunta a questo contingente, fino a un quantitativo massimo di 800 tonnellate del contingente inutilizzato assegnato per il 2021 può essere pescato nel 2022. Le 800 tonnellate sono così ripartite: 685 tonnellate per la Danimarca, 23 tonnellate per la Germania e 92 tonnellate per la Svezia.

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
Germania	16	TAC precauzionale	
Francia	5		
Paesi Bassi	13		
Unione	34		
Regno Unito	25		
TAC	59		
Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a (ARU/3A4-C)
Danimarca	717	TAC precauzionale	
Germania	7		
Francia	5		
Irlanda	5		
Paesi Bassi	34		
Svezia	28		
Unione	796		
Regno Unito	13		
TAC	809		

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (ARU/567.)
Germania	886	TAC precauzionale	
Francia	19		
Irlanda	821		
Paesi Bassi	9 250		
Unione	10 976		
Regno Unito	650		
TAC	11 626		

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania	6 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Francia	6 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Altri	4 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	16 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 ⁽¹⁾		
TAC	22		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca	62 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Germania	19 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	43 ⁽¹⁾		
Svezia	6 ⁽¹⁾		
Altri	6 ⁽²⁾		
Unione	136 ⁽¹⁾		
Regno Unito	92 ⁽¹⁾		
TAC	228		
⁽¹⁾	Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).		
⁽²⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).		
Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (USK/567EI.)
Germania	59 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Spagna	208 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	2 465 ⁽¹⁾		
Irlanda	238 ⁽¹⁾		
Altri	59 ⁽²⁾		
Unione	3 029 ⁽¹⁾		
Norvegia	0 ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
Regno Unito	1 265 ⁽¹⁾		
TAC	4 294		

- (1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C).
- (2) Esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).
- (3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 non supera il quantitativo seguente, in tonnellate (OTH/*5B67-): 0. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

- (4) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5:

molva (LIN/*5B67-)	0
brosme (USK/*5B67-)	0

- (5) I contingenti di brosmes e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

0

Specie:	Pesci tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	5 592	TAC precauzionale	
Irlanda	15 749		
Unione	21 341		
Regno Unito	1 450		
TAC	22 791		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	acque dell'Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
---------	-------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danimarca	62 975	TAC analitico
Germania	41 147	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	20 500	
Paesi Bassi	51 946	
Svezia	4 093	
Unione	180 661	
Isole Fær Øer	0	
Norvegia	124 012 ⁽²⁾	
Regno Unito	75 916	
TAC	427 628	

⁽¹⁾ Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore al seguente: 2 700.

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quello indicato di seguito:

acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

Unione	2700
--------	------

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4c e 7d ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgio	8 735 ⁽³⁾	TAC analitico	
Danimarca	909 ⁽³⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	594 ⁽³⁾		
Francia	11 324 ⁽³⁾		
Paesi Bassi	20 058 ⁽³⁾		
Unione	41 620 ⁽³⁾		
Regno Unito	5 419 ⁽³⁾		
TAC	427 628		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.		
⁽²⁾	Escluso lo stock di Blackwater, vale a dire lo stock di aringa della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.		
⁽³⁾	Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	347 ⁽²⁾	TAC precauzionale	
Francia	66 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	470 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	347 ⁽²⁾		
Unione	1 230 ⁽²⁾		
Regno Unito	2 250 ⁽²⁾		
TAC	3 480		

(1) Si tratta dello stock di aringa nella parte della zona CIEM 6a situata a est di 7° O e a nord di 55° N, o a ovest di 7° O e a nord di 56° N, escluso il Clyde.

(2) È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	6aS ⁽¹⁾ , 7b, 7c(HER/6AS7BC)
Irlanda	1 236	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	124	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 360	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	1 360		

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Irlanda	719	TAC analitico	
Unione	719	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Regno Unito	7 736		
TAC	8 455		

(1) Da questa zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
- a sud dalla latitudine 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
Francia	465	TAC precauzionale	
Unione	465		
Regno Unito	465		
TAC	930		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a, a sud di 52° 30' N; 7g ⁽¹⁾ , 7h ⁽¹⁾ , 7j ⁽¹⁾ e 7k ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	10 ⁽²⁾	TAC analitico	
Francia	54 ⁽²⁾		
Irlanda	750 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	54 ⁽²⁾		
Unione	868 ⁽²⁾		
Regno Unito	1 ⁽³⁾		
TAC	869 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Questa zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
- a sud dalla latitudine 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

⁽²⁾ Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione prima di autorizzare le catture.

⁽³⁾ Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Le amministrazioni della pesca del Regno Unito comunicano alla "Marine Management Organisation" (Organizzazione per la gestione dell'ambiente marino) prima di autorizzare le catture..

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
---------	----------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belgio	0	⁽¹⁾	TAC precauzionale
Germania	1	⁽¹⁾	
Francia	8	⁽¹⁾	
Irlanda	14	⁽¹⁾	
Unione	23	⁽¹⁾	
Regno Unito	51	⁽¹⁾	
TAC	74	⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
---------	----------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belgio	2	⁽¹⁾	TAC analitico
Germania	11	⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento
Francia	117	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Irlanda	219	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	349	⁽¹⁾	
Regno Unito	930	⁽¹⁾	
TAC	1 279	⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7a (COD/07A.)
Belgio	3 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Francia	7 ⁽¹⁾		
Irlanda	104 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	1 ⁽¹⁾		
Unione	115 ⁽¹⁾		
Regno Unito	91 ⁽¹⁾		
TAC	206 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	14 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	231 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Irlanda	338 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	583 ⁽¹⁾		
Regno Unito	61 ⁽¹⁾		
TAC	644 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgio	8 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	7 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	7 ⁽¹⁾		
Francia	45 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	36 ⁽¹⁾		
Unione	103 ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 660 ⁽¹⁾		
TAC	2 763		
⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).			
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna	550 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	2 146 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	627 ⁽¹⁾		
Unione	3 323 ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 258 ⁽¹⁾		
TAC	5 581		
⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).			

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgio	461 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Spagna	5 124 ⁽²⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	6 219 ⁽²⁾		
Irlanda	2 827 ⁽²⁾		
Unione	14 631		
Regno Unito	3 660 ⁽²⁾		
TAC	18 916		

⁽¹⁾ Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

⁽²⁾ Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	1 035	TAC analitico	
Francia	835	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	1 870		
TAC	1 870		

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (ANF/2AC4-C)
Belgio	221	(1)(2)	TAC precauzionale
Danimarca	488	(1)(2)	
Germania	238	(1)(2)	
Francia	45	(1)(2)	
Paesi Bassi	167	(1)(2)	
Svezia	6	(1)(2)	
Unione	1 165	(1)(2)	
Regno Unito	7 849	(1)(2)	
TAC	9 014		
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).		
(2)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).		

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
---------	-------------------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belgio	158	⁽¹⁾	TAC precauzionale
Germania	180	⁽¹⁾	
Spagna	169	⁽¹⁾	
Francia	1 944	⁽¹⁾	
Irlanda	439	⁽¹⁾	
Paesi Bassi	152	⁽¹⁾	
Unione	3 042	⁽¹⁾	
Regno Unito	2 060	⁽¹⁾	
TAC	5 102		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	7 (ANF/07.)
---------	-------------------------------------	-------	----------------

Belgio	3 629	⁽¹⁾	TAC analitico
Germania	405	⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Spagna	1 442	⁽¹⁾	
Francia	23 291	⁽¹⁾	
Irlanda	2 977	⁽¹⁾	
Paesi Bassi	470	⁽¹⁾	
Unione	32 214	⁽¹⁾	
Regno Unito	8 959	⁽¹⁾	
TAC	41 173		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 681	TAC analitico	
Francia	9 351	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	11 032		
TAC	11 032		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	12	TAC analitico	
Germania	12	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	542		
Irlanda	385		
Unione	951		
Regno Unito	4 874		
TAC	5 825		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	146	TAC analitico	
Francia	8 762	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	2 920		
Unione	11 828		
Regno Unito	2 550		
TAC	15 000		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	7a (HAD/07A.)
Belgio	43	TAC analitico	
Francia	196	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	1 171		
Unione	1 410		
Regno Unito	1 628		
TAC	3 038		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	5 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	94 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Irlanda	561 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	660 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	1 140 ⁽¹⁾		
TAC	1 800 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio	2 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	22 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Irlanda	274 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	1 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	299 ⁽¹⁾		
Regno Unito	422 ⁽¹⁾		
TAC	721 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio	79	TAC analitico	
Francia	4 960		
Irlanda	3 972		
Paesi Bassi	41		
Unione	9 052		
Regno Unito	1 188		
TAC	10 696		

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	3a (HKE/03A.)
Danimarca	2 192 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Svezia	187 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	2 379		
TAC	2 379		
⁽¹⁾	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.		

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (HKE/2AC4-C)
Belgio	27 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Danimarca	1 110 ⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	127 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	245 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	64 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	1 573 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	1 181 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	2 754		
⁽¹⁾	Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).		
⁽²⁾	Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).		

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
---------	-----------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belgio	397	⁽¹⁾	TAC analitico
Spagna	12 735	⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	19 666	⁽¹⁾	
Irlanda	2 383	⁽¹⁾	
Paesi Bassi	256	⁽¹⁾	
Unione	35 437	⁽¹⁾	
Regno Unito	8 831	⁽¹⁾	
TAC	44 268		

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito, verso le acque dell'Unione e verso le acque internazionali delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente rispettivamente all'Unione o al Regno Unito su base annuale. Gli Stati membri danno notifica preliminare di tali trasferimenti alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

Belgio	53
Spagna	2 105
Francia	2 105
Irlanda	263
Paesi Bassi	26
Unione	4 552
Regno Unito	1 184

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Belgio	13 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Spagna	9 085	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	20 401		
Paesi Bassi	26 ⁽¹⁾		
Unione	29 525		
TAC	29 525		

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio	3
Spagna	2 631
Francia	4 737
Paesi Bassi	8
Unione	7 379

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (L/W/2AC4-C)
Belgio	212	TAC precauzionale	
Danimarca	582		
Germania	75		
Francia	160		
Paesi Bassi	485		
Svezia	7		
Unione	1 521		
Regno Unito	2 766		
TAC	4 287		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (BLI/5B67-)
---------	------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------

Germania	109	TAC analitico
Estonia	16	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Spagna	342	
Francia	7 795	
Irlanda	30	
Lituania	7	
Polonia	3	
Altri	30 ⁽¹⁾	
Unione	8 332	
Norvegia	0 ⁽²⁾	
Isole Fær Øer	0 ⁽³⁾	
Regno Unito	2 527	
TAC	10 859	

⁽¹⁾ Esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

⁽²⁾ Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

⁽³⁾ Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30' N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	0 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Spagna	73 ⁽¹⁾		
Francia	2 ⁽¹⁾		
Lituania	1 ⁽¹⁾		
Altri	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	76 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 ⁽¹⁾		
TAC	77 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (BLI/24-)
Danimarca	2	TAC precauzionale	
Germania	2		
Irlanda	2		
Francia	12		
Altri	2 ⁽¹⁾		
Unione	20		
Regno Unito	7		
TAC	27		

⁽¹⁾ Esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	1,5	TAC precauzionale	
Germania	1		
Svezia	1,5		
Unione	4		
TAC	4		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca	9	TAC precauzionale	
Germania	9		
Francia	9		
Altri	3 ⁽¹⁾		
Unione	30		
Regno Unito	8		
TAC	38		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgio	11	TAC precauzionale	
Danimarca	79		
Germania	11		
Svezia	32		
Unione	133		
Regno Unito	11		
TAC	144		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	18 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	277 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Germania	171 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	154 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	6 ⁽¹⁾		
Svezia	12 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	638 ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 473 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	3 127		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).

(2) Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 tonnellate, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EI.)
Belgio	8	TAC precauzionale	
Danimarca	6		
Germania	6		
Francia	6		
Unione	26		
Regno Unito	6		
TAC	32		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	54 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	10 ⁽¹⁾		
Germania	196 ⁽¹⁾		
Irlanda	1 059 ⁽¹⁾		
Spagna	3 965 ⁽¹⁾		
Francia	4 226 ⁽¹⁾		
Portogallo	10 ⁽¹⁾		
Unione	9 520 ⁽¹⁾		
Norvegia	0 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
Isole Fær Øer	0 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾		
Regno Unito	5 532 ⁽¹⁾		
TAC	15 052		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6X14.): 0. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

(3) Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/*5B67-)	0
brosme (USK/*5B67-)	0

(4) I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 0.

(5) Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6a a nord di 56° 30' N e 6b (LIN/*6BAN.).

(6) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.): 0.

Specie:	Scampo	Zona:
	<i>Nephrops norvegicus</i>	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 269	TAC analitico
Danimarca	1 269	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	19	
Francia	37	
Paesi Bassi	653	
Unione	3 247	
Regno Unito	21 021	
TAC	24 268	

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna	24	TAC analitico	
Francia	96		
Irlanda	160		
Unione	280		
Regno Unito	11 582		
TAC	11 862		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	924 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	3 746 ⁽¹⁾		
Irlanda	5 682 ⁽¹⁾		
Unione	10 352 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 686 ⁽¹⁾		
TAC	17 038 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti , nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

unità funzionale 16 della sottozona CIEM
7 (NEP/*07U16):

Spagna	846
Francia	530
Irlanda	1 016
Unione	2 392
Regno Unito	412

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (PRA/2AC4-C)
Danimarca	735 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	7 ⁽¹⁾		
Svezia	30 ⁽¹⁾		
Unione	772 ⁽¹⁾		
Regno Unito	218 ⁽¹⁾		
TAC	990 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta di gamberetto boreale.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia	10	TAC precauzionale	
Irlanda	248		
Unione	258		
Regno Unito	400		
TAC	658		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgio	60	TAC analitico	
Francia	26	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	1 031		
Paesi Bassi	19		
Unione	1 136		
Regno Unito	1 404		
TAC	2 747		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	1 310	TAC analitico	
Francia	4 366	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	5 676		
Regno Unito	2 717		
TAC	9 138		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio	333	TAC precauzionale	
Francia	600	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	237		
Unione	1 170		
Regno Unito	441		
TAC	1 735		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio	7 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Francia	14 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Irlanda	47 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	27 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	95 ⁽¹⁾		
Regno Unito	19 ⁽¹⁾		
TAC	114 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta della passera di mare.

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
---------	-------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spagna	2	TAC precauzionale
Francia	75	
Irlanda	22	
Unione	99	
Regno Unito	57	
TAC	156	

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	7 (POL/07.)
---------	-------------------------------------------------	-------	----------------

Belgio	233 ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Spagna	14 ⁽¹⁾	
Francia	5 372 ⁽¹⁾	
Irlanda	572 ⁽¹⁾	
Unione	6 191 ⁽¹⁾	
Regno Unito	1 821 ⁽¹⁾	
TAC	8 012	

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	3	TAC precauzionale	
Francia	750		
Irlanda	1 404		
Unione	2 157		
Regno Unito	384		
TAC	2 541		
Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Scophthalmus maximus</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (T/B/2AC4-C)
Belgio	375	TAC precauzionale	
Danimarca	802	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	205		
Francia	97		
Paesi Bassi	2 842		
Svezia	6		
Unione	4 327		
Regno Unito	1 022		
TAC	5 487		

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SRX/2AC4-C)
Belgio	271 (1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale
Danimarca	11 (1)(2)(3)	
Germania	13 (1)(2)(3)	
Francia	43 (1)(2)(3)(4)	
Paesi Bassi	232 (1)(2)(3)(4)	
Unione	570 (1)(3)	
Regno Unito	1 194 (1)(2)(3)(4)	
TAC	1 764 (3)	
(1)	Le catture di razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.	
(2)	Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Questa condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Questa disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che è stato mantenuto dal Regno Unito.	
(3)	Non si applica alla razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.	
(4)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 18 e 56 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D2.), razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D2), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D2) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D2) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) e alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>).	

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	acque dell'Unione della zona 3a (SRX/03A-C.)
Danimarca	37 ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Svezia	11 ⁽¹⁾	
Unione	48 ⁽¹⁾	
TAC	48	

⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	814 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	TAC precauzionale
Estonia	5 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Francia	3 656 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Germania	11 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Irlanda	1 177 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Lituania	19 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Paesi Bassi	3 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Portogallo	20 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Spagna	984 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Unione	6 689 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Regno Unito	2 793 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
TAC	9 482 ⁽³⁾⁽⁴⁾	

⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 18 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti di questi contingenti, nelle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza dagli occhi piccoli <i>Raja microocellata</i>	Zona:	7f e 7g (RJE/7FG.)
Belgio	8	TAC precauzionale	
Estonia	0		
Francia	36		
Germania	0		
Irlanda	12		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	10		
Unione	66		
Regno Unito	57		
TAC	123		

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 18 e 56 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	7d (SRX/07D.)
Belgio	134 (1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale
Francia	1 123 (1)(2)(3)(4)	
Paesi Bassi	7 (1)(2)(3)(4)	
Unione	1 264 (1)(2)(3)(4)	
Regno Unito	233 (1)(2)(3)(4)	
TAC	1 497 (4)	

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.
- (2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).
- (3) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*).
- (4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	7d e 7e (RJu/7DE.)
Belgio	19 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Estonia	0 ⁽¹⁾		
Francia	94 ⁽¹⁾		
Germania	0 ⁽¹⁾		
Irlanda	25 ⁽¹⁾		
Lituania	0 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Portogallo	0 ⁽¹⁾		
Spagna	21 ⁽¹⁾		
Unione	159 ⁽¹⁾		
Regno Unito	75 ⁽¹⁾		
TAC	234 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per i pescherecci dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 18 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Per le navi del Regno Unito, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti dalle disposizioni pertinenti del Regno Unito per le zone ivi specificate.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio	10 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale	
Francia	1 949 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portogallo	1 580 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Spagna	1 590 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	5 129 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	11 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	5 140 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2)

Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 18 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	13		
Portogallo	10		
Spagna	10		
Unione	33		
Regno Unito	0		
TAC	66		

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	20		
Portogallo	15		
Spagna	15		
Unione	50		
Regno Unito	0		
TAC	100		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (GHL/2A-C46)
Danimarca	29	TAC analitico	
Germania	51		
Estonia	29		
Spagna	29		
Francia	478		
Irlanda	29		
Lituania	29		
Polonia	29		
Unione	703		
Norvegia	0		
Regno Unito	1 868		
TAC	2 571		

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4 (MAC/2A34.)
Belgio	510	⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico
Danimarca	17 468	⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	531	⁽¹⁾⁽²⁾	
Francia	1 605	⁽¹⁾⁽²⁾	
Paesi Bassi	1 615	⁽¹⁾⁽²⁾	
Svezia	4 833	⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Unione	26 562	⁽¹⁾⁽²⁾	
Norvegia	Non pertinente	⁽⁴⁾	
Regno Unito	Non pertinente	⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Condizione speciale: fino al 60 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14).

(2) Nei limiti di tali contingenti, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	0	0
Danimarca	0	0
Germania	0	0
Francia	0	0
Paesi Bassi	0	0
Svezia	0	0
Unione	0	0

(3) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

283

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

0

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

0

Condizione speciale: nei limiti di tali contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c	4b	4c	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14
	(MAC/*03 A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2AX14)
Belgio	0	0	0	0	306
Danimarca	0	4 130	0	0	10 480
Germania	0	0	0	0	319
Francia	0	490	0	0	963
Paesi Bassi	0	490	0	0	969
Svezia	0	0	390	10	2 900
Unione	0	5 110	390	10	15 937
Regno Unito	0	Non pertinente	0	0	Non pertinente
Norvegia	0	0	0	0	0

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SOL/24-C.)
Belgio	1 120	TAC analitico	
Danimarca	512	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	896		
Francia	224		
Paesi Bassi	10 107		
Unione	12 859		
Norvegia	10 ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 022		
TAC	15 330		
⁽¹⁾ Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).			

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda	46	TAC precauzionale	
Unione	46		
Regno Unito	11		
TAC	57		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7a (SOL/07A.)
Belgio	364	TAC analitico	
Francia	5	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	105	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	116		
Unione	590		
Regno Unito	181		
TAC	787		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgio	624	TAC precauzionale	
Francia	1 249	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	1 873		
Regno Unito	471		
TAC	2 380		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgio	59	TAC analitico	
Francia	631	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	690		
Regno Unito	1 111		
TAC	1 810		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio	781	TAC analitico	
Francia	78	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	39		
Unione	898		
Regno Unito	415		
TAC	1 337		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	18	TAC precauzionale	
Francia	36	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	95		
Paesi Bassi	28		
Unione	177		
Regno Unito	36		
TAC	213		

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse	Zona:	3a
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/03 A.)
Danimarca	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Germania	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	0 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

⁽²⁾ Questo contingente può essere pescato solo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/2AC4-C)
Belgio	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Danimarca	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Germania	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Norvegia	0 ⁽¹⁾		
Isole Fær Øer	0 ⁽¹⁾⁽⁴⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3) Compresi i cicerelli.

(4) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

Specie:	Spratto	Zona:	7d e 7e
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/7DE.)
Belgio	1	(1)	TAC precauzionale
Danimarca	96	(1)	
Germania	1	(1)	
Francia	21	(1)	
Paesi Bassi	21	(1)	
Unione	140		
Regno Unito	410		
TAC	550		

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	18	⁽¹⁾	TAC precauzionale
Germania	4	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Spagna	9	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	75	⁽¹⁾	
Irlanda	47	⁽¹⁾	
Paesi Bassi	0	⁽¹⁾	
Portogallo	0	⁽¹⁾	
Unione	153	⁽¹⁾	
Regno Unito	117	⁽¹⁾	
TAC	270	⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dalla presente cattura accessoria autorizzata. Tuttavia, le navi che partecipano a programmi di gestione delle catture accessorie possono sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese per nave di spinaroli rinvenuti morti nel momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo nell'ambito di questo contingente. L'Unione e il Regno Unito decidono ciascuno in modo autonomo come ripartire il suo contingente tra le navi che partecipano ai suoi programmi di gestione delle catture accessorie. L'Unione e il Regno Unito garantiscono ciascuno che il totale annuo di spinaroli sbarcati sulla base delle catture accessorie autorizzate non superi i quantitativi sopra indicati. L'Unione e il Regno Unito dovrebbero scambiarsi gli elenchi delle navi partecipanti prima di autorizzare eventuali sbarchi.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	7 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	3 216 ⁽¹⁾		
Germania	284 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Spagna	60 ⁽¹⁾		
Francia	267 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Irlanda	202 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	1 936 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portogallo	7 ⁽¹⁾		
Svezia	75 ⁽¹⁾		
Unione	6 055		
Norvegia	0 ⁽³⁾		
Regno Unito	2 816 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	8 969		

⁽¹⁾ Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

⁽²⁾ Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

⁽³⁾ Non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque del Regno Unito delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
Danimarca	6 056	(1)(3)	TAC analitico
Germania	4 725	(1)(2)(3)	
Spagna	6 445	(3)(5)	
Francia	2 432	(1)(2)(3)(5)	
Irlanda	15 737	(1)(3)	
Paesi Bassi	18 958	(1)(2)(3)	
Portogallo	621	(3)(5)	
Svezia	675	(1)(3)	
Unione	55 649	(3)	
Isole Fær Øer	0	(4)	
Regno Unito	5 767	(1)(2)(3)	
TAC	61 416		

(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque del Regno Unito della zona 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota 3 in calce, le catture accessorie di pesci tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*07D.).

- (3) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (4) Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.
- (5) Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota 3 in calce, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	8c (JAX/08C.)
Spagna	8 710	(1)	TAC analitico
Francia	151		
Portogallo	861	(1)	
Unione	9 722		
TAC	9 722		

(1) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NOP/2A3A4.)
---------	--------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anno	2022	2023	
Danimarca	49 478 ⁽¹⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	TAC analitico
Germania	9 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	36 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	49 524 ⁽¹⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	
Regno Unito	10 204 ⁽²⁾⁽³⁾	0 ⁽²⁾⁽⁶⁾	
Norvegia	0 ⁽⁴⁾	0 ⁽⁴⁾	
Isole Fær Øer	0 ⁽⁵⁾	0 ⁽⁵⁾	
TAC	59 728	Non pertinente	

- (1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (2) Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4.
- (3) Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.
- (4) Deve essere utilizzata una griglia di selezione.
- (5) Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % di catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.
- (6) Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

"

ALLEGATO II

Modifiche dell'allegato IB del regolamento (UE) 2022/109

Nell'allegato IB del regolamento (UE) 2022/109, la quarta tabella, che stabilisce i limiti di cattura per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle zone 1 e 2b, è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	923 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Spagna	2 220 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	407 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	419 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portogallo	463 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Altri Stati membri	68 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Unione	4 500 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Si applica provvisoriamente dal 1° gennaio al 30 aprile 2022. L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.		
⁽²⁾	Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.		
⁽³⁾	Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).		

"

ALLEGATO III

Nell'allegato IC del regolamento (UE) 2022/109, l'ultima tabella, che stabilisce i limiti di cattura per la musdea americana (*Urophycis tenuis*) nella zona NAFO 3NO, è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255	TAC analitico	
Portogallo	333	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	588 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	1 000		

⁽¹⁾ Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti della NAFO conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:

Spagna	509
Portogallo	667
Unione	1 176

".

ALLEGATO IV

L'allegato ID del regolamento (UE) 2022/109 è così modificato:

- 1) la settima, l'ottava e la nona tabella, che stabiliscono i limiti di cattura per l'alalunga del nord (ALB/AN05N) e per l'alalunga australe (ALB/AS05N) nell'Oceano Atlantico, nonché per il tonno bianco del Mediterraneo (*Thunnus alalunga*) nel Mar Mediterraneo (ALB/MED), sono sostituite dalle seguenti:

"

Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	3 316,79	TAC analitico	
Spagna	18 694,64		
Francia	5 879,76		
Portogallo	2 050,38		
Unione	29 941,57 ⁽¹⁾		
TAC	37 801		

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a 1 241.

Specie:	Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	905,86	TAC analitico	
Francia	297,70		
Portogallo	633,94		
Unione	1 837,50		
TAC	24 000		

Specie:	Tonno bianco del Mediterraneo <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Mar Mediterraneo (ALB/MED)
Grecia	400	TAC analitico	
Spagna	103,26	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	15	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Croazia	7		
Italia	1171,29		
Cipro	431,94		
Malta	41,19		
Unione	2169,68		
TAC	2 500 ⁽¹⁾⁽²⁾		
(1)	Al fine di proteggere il novellame di pesce spada, dal 1° ottobre al 30 novembre si applica un periodo di divieto ai pescherecci con palangari dediti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo. Inoltre, il tonno bianco del Mediterraneo non può essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, detenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei seguenti periodi: Grecia, Croazia, Italia e Cipro: dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 1° al 31 marzo. Spagna, Francia e Malta: dal 1° gennaio al 31 marzo.		
(2)	Ciascuno Stato membro limita il numero dei propri pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno bianco del Mediterraneo al numero di navi autorizzate a pescare questa specie nel 2017. Gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 10 % a questo limite di capacità.		

"
;

2) la tabella che stabilisce i limiti di cattura per il tonno obeso (*Thunnus obesus*) nell'Oceano Atlantico (BET/ATLANT) è sostituita dalla seguente:

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	8 181,90 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	3 475,31 ⁽¹⁾		
Portogallo	3 106,23 ⁽¹⁾		
Unione	14 763,44 ⁽¹⁾		
TAC	62 000 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a cianciuolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. A partire dal giugno 2022, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.

"
,

3) nella dodicesima tabella, che stabilisce i limiti di cattura per il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nell'Oceano Atlantico a est di 45° O e nel Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM), la nota 5 in calce è sostituita dalla seguente:

"

⁽⁵⁾ Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	94,91
Unione	94,91

"
,

- 4) la tredicesima e la quattordicesima tabella, che stabiliscono i limiti di cattura per il pesce spada (*Xiphias gladius*) nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/AN05N) e per il pesce spada nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/AS05N), sono sostituite dalle seguenti

"

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 392,46 ⁽²⁾	TAC analitico	
Portogallo	1 161,84 ⁽²⁾		
Altri Stati membri	130,72 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	7 685,03		
TAC	13 200		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).		
⁽²⁾	Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).		

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 770,75 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Portogallo	314,25 ⁽¹⁾		
Unione	5 085,01		
TAC	14 000		
⁽¹⁾	Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AS05N).		

"
5

ALLEGATO V

"ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Austromerluzzi <i>Dissostichus</i> spp.	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-RB)
TAC	75 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
⁽¹⁾	TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:		
	– NO	50° 30' S, 136° E	
	– NE	50° 30' S, 140° 30' E	
	– Rientranza orientale	52° 45' S, 140° 30' E	
	– Angolo orientale	52° 45' S, 145° 30' E	
	– SE	54° 50' S, 145° 30' E	
	– SO	54° 50' S, 136° E	
Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	13 826,71	TAC analitico	
Paesi Bassi	14 986,73	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	9 620,98	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	16 542,58		
Unione	54 977,00		
TAC	Non pertinente		

"

ALLEGATO VI

"ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora (*Thunnus albacares*) effettuate da pescherecci a ciancuolo dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:	Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Zona:	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	13 868 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Italia	1 183 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	21 472 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	50 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	36 573 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ I contingenti si applicano provvisoriamente dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. I contingenti provvisori non pregiudicano la fissazione di contingenti definitivi per il 2022 conformemente al contingente dell'Unione per il 2022 di 73 146 tonnellate stabilito dalla IOTC e la ripartizione definitiva di tale contingente dell'Unione tra gli Stati membri.

⁽²⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

"

ALLEGATO VII

Nell'allegato II del regolamento (UE) 2022/109, capo III, punto 5, la tabella I è sostituita dalla seguente:

"Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati
nel periodo di gestione in corso

Attezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm	Belgio	176
	Francia	188
Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm	Belgio	176
	Francia	191

".

ALLEGATO VIII

L'allegato VI del regolamento (UE) 2022/109 è così modificato:

1) il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

	Numero di pescherecci ¹							
	Grecia ²	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro ³	Malta ⁴	Portogallo
Pescherecci a cianciolo ⁵	0	6	22	18	21	1	1	0
Pescherecci con palangari	0	43	23	0	40	27 ⁶	63	0
Pescherecci con lenze e canne	0	66	8	0	0	0	0	76 ⁷

¹ I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

² Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre navi adibite alla pesca artigianale.

³ È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre navi pescherecci con palangari.

⁴ È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁵ I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

⁶ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

⁷ Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

	Numero di pescherecci ¹							
	Grecia ²	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro ³	Malta ⁴	Portogallo
Pescherecci con lenze a mano	0	1	47 ¹	12	0	0	0	0
Pescherecci da traino	0	0	57	0	0	0	0	0
Pescherecci di stazza ridotta	45	660	140	0	0	0	120	0
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale ²	74	0	0	0	0	0	0	0

”;

¹ Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

² Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

2) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Grecia	2	2 100
Spagna	10	11 852
Croazia	4	7 880
Italia	13	8370
Cipro	3	3 000
Malta	6	15 703
Portogallo	2	500

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)	
Grecia	785
Spagna	6 850
Croazia	2 947
Italia	945
Cipro	2 195
Malta	11 054
Portogallo	350

".